

 MIM Ministero dell'Istruzione e del Merito	ISTITUTO COMPRENSIVO 2 e 4 DI VICENZA sede legale via Palemone 20 - sede operativa Via C. Piovene, 31 36100 Vicenza - Tel. 0444/1813211 https://ic2e4divicenza.edu.it/ e-mail viic839009@istruzione.it pec viic839009@pec.istruzione.it Codice fiscale 80016410245- Codice scuola VIIC839009	
---	---	---

Prot.n.

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA DEFINIZIONE DEL NUMERO E DEI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. NECESSARI AD ASSICURARE LE PRESTAZIONI IN CASO DI SCIOPERO

L'anno 2025, il giorno 18/02 alle ore 11,30 in sede di definizione del protocollo d'intesa a livello di singola istituzione scolastica;

VISTO il D.Lvo 165/2001, in particolare l' art. 43;

VISTO il DPR n. 275/99 in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

VISTO l'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero Comparto Istruzione e Ricerca, del 2 dicembre 2020, in particolare l'art. 3, commi 1 e 2;

VISTO il C.C.N.L del comparto Istruzione e ricerca 2016/2018;

VISTO il C.C.N.L del comparto Istruzione e ricerca 2019/2021

VISTA la nota di convocazione del Dirigente Scolastico,

TRA

la delegazione di parte pubblica, rappresentata dal Dirigente Scolastico pro-tempore, e le organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca in quanto ammesse alle trattative nazionali,

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico Alfonso Sforza

PARTE SINDACALE composta da

ANIEF rappresentata da(cognome e nome)

FLC CGIL rappresentata da MAFFEI CASSARO(cognome e nome)

CISL FSUR rappresentata da CANOVA ELISA(cognome e nome)

SNALS CONFSAL rappresentata da(cognome e nome)

FEDERAZIONE GILDA UNAMS rappresentata da VIGORELLI UMBERTO(cognome e nome)

UIL Scuola rappresentata da LAURO - CORI(cognome e nome)

SI STIPULA

Il presente Protocollo d'Intesa, finalizzato a individuare il numero dei lavoratori necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero o assemblea interna, presso l'istituzione scolastica e i criteri di individuazione dei medesimi. Le suddette assemblee possono tenersi anche online non avendo carattere deliberativo.

Art.1 CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

1. Il presente protocollo si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dell'Istituzione scolastica.
2. Il presente protocollo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.

Art.2 SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - PRESTAZIONI INDISPENSABILI - NUMERO PERSONALE DEL CONTINGENTE MINIMO

Tenendo conto delle caratteristiche di contesto dell'istituzione scolastica e della normativa in premessa, le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, delle quali è garantita la continuità al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati sono:

I - ISTRUZIONE SCOLASTICA

- a) Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità: tutti i docenti del consiglio di classe interessato, 1 collaboratore scolastico per l'apertura e la vigilanza dell'ingresso per ogni plesso di svolgimento degli esami, 1 assistente amministrativo e 1 assistente tecnico informatico;
- b) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio: 2 collaboratori scolastici;

II - IGIENE, SANITÀ E ATTIVITÀ ASSISTENZIALI A TUTELA DELL'INTEGRITÀ FISICA DELLE PERSONE

- a) 1 collaboratore scolastico (ai soli fini dell'accesso ai locali);

Si allega tabella esplicativa:

A. ISTRUZIONE	FIGURE PROFESSIONALI	NUMERO	CRITERI DI INDIVIDUAZIONE
a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità	Docente tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, lettere d) ed e) Collaboratore scolastico Assistente amministrativo e tecnico	Tutti i docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità 1 collaboratore scolastico per l'apertura e la vigilanza dell'ingresso per ciascun plesso dove si svolgono gli scrutini o gli esami finali o gli esami di idoneità 1 assistente amministrativo e /o 1 assistente tecnico informatico	a. disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero; b. rotazione in ordine alfabetico c. rotazione secondo l'anzianità di servizio

a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile un'adeguata sostituzione del servizio	Collaboratore scolastico	1 collaboratore scolastico per l'apertura e la vigilanza dell'ingresso per ogni plesso, ogni 80 alunni	a. disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero; b. rotazione in ordine alfabetico c. rotazione secondo l'anzianità di servizio
---	--------------------------	--	---

D. EROGAZIONE ASSEGNI INDENNITA'	FIGURE PROFESSIONALI	NUMERO	CRITERI DI INDIVIDUAZIONE
d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.	DSGA e/o assistente amministrativo	/	a. disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero; b. rotazione in ordine alfabetico c. rotazione secondo l'anzianità di servizio

Art.3 COMUNICAZIONI

1. In occasione di ogni sciopero, il dirigente scolastico invita in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.

2. Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua - anche sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi del comma 4 - i nominativi del personale in

servizio presso l'istituzione scolastica da includere nei contingenti minimi, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse ai sensi dell'art. 2.

3. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione scritta, chiedendo la conseguente sostituzione.

4. La sostituzione è accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

Art.4 MISURE ORGANIZZATIVE

Il dirigente, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, può adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art.5 TEMPI E DURATA

1. Gli scioperi, inclusi quelli brevi, non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne e primarie e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione. Deve comunque essere assicurata l'erogazione nell'anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe (Clausola sperimentale);

2. gli scioperi brevi possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per il personale ATA; in caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano.

Art.6 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

I criteri di individuazione del personale per i contingenti minimi sono i seguenti:

1. Volontarietà e disponibilità del personale che non aderisce allo sciopero
2. Ordine della graduatoria d'istituto partendo dal più basso nella graduatoria interna d'istituto;
3. Rotazione del personale escludendo dall'individuazione, tramite ordine della graduatoria, il personale individuato nel contingente nella precedente azione dello sciopero.

Art. 7 PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE

1. I tentativi di conciliazione relativi a conflitti di ambito regionale si svolgono presso la Prefettura del capoluogo di Regione, mentre quelli di ambito provinciale o locale presso la Prefettura della Provincia interessata. Il prefetto competente per territorio provvede alla convocazione delle OO.SS. per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta dello stato di agitazione. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di 5 giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato ai fini di quanto previsto dall'art. 2 L. n. 146/1990.

2. Il tentativo di conciliazione si considera altresì espletato ove i soggetti competenti per territorio non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito dall' accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero Comparto Istruzione e Ricerca. Il periodo complessivo della procedura conciliativa ha una durata complessiva non superiore a dieci giorni lavorativi. Del tentativo di conciliazione viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello sciopero proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della L. 146/1990. In caso contrario, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Fino al completo esaurimento in tutte le loro fasi delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.

Per le Organizzazioni Sindacali:

Luis Costa
.....
Wadele Cipriano
.....
Franco
.....
Anna
.....
Giuseppe Maffei
.....
Stefania Costi
.....

Per la parte pubblica:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

